

N. 24.559 di Repertorio

N. 7.103 di Raccolta

==== **VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE ONLUS** ===

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaquindici, il sei di ottobre. =====

In Milano, nel mio Studio, Corso Italia n. 8, alle ore 12,00 =====

Avanti a me **PAOLA CASALI**, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora: =====

- **MARIAGRAZIA ZANABONI**, nata a Milano il 30 maggio 1948, domiciliata per la carica in Milano, Via Adeodato Ressi n. 12. =====

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata: =====

===== "ASSOCIAZIONE L'AMICO CHARLY (ONLUS)". =====

con sede in Milano, Via Adeodato Ressi n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 97285100158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1664559, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1368, =====

richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'Assemblea, per la parte straordinaria, della predetta associazione. =====

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue. =====

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di Statuto, la Comparente, nella predetta qualità, la quale constata quanto segue: =====

* che detta assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed ora, a norma di legge e di statuto; =====

* che sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 (dieci) Soci su quindici Soci iscritti a libro soci; =====

* che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signore Paola Franchi, Vice Presidente e Alessandra Monaco, Consigliere, ===== mentre sono assenti giustificati gli altri membri del Consiglio Direttivo Signori Giuseppe Colombo, Salvatore Angiolieri e Chiara Maria Battistoni; =====

* che è presente il Revisore Legale Signora Luisa Cameretti; =====

* che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". =====

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea, per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

in seduta straordinaria =====

1. Modifiche degli art. 7, 8, 9, 10 e 13 a seguito dell'introduzione della carica di "Revisore Unico"; =====

in seduta ordinaria =====

1. Approvazione bilancio preventivo =====

2. Varie ed eventuali. =====

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno per la parte straordinaria, il Presidente espone brevemente all'Assemblea le ragioni per cui si ritiene opportuno prevedere la possibilità di nomina di un Revisore Unico in alternativa al Collegio dei Revisori, modificando, conseguentemente, tutti i relativi articoli dello statuto dell'Associazione e specificatamente, anche a maggiore precisazione di quanto indicato nell'Ordine del Giorno, gli artt. 7.1, 8.3, 9.2, 10.3 e 13. =====

Registrato all'Agenzia
delle Entrate 1° Ufficio
di Milano
il giorno 9 ottobre 2015
Serie 1T
al n. 26811
esatti
euro 200,00





La Dottessa Luisa Cameretti, a nome del Collegio dei Revisori, si associa alle proposte del Presidente.

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea, - udita la relazione del Presidente, - all'unanimità delibera

1) di modificare gli articoli 7.1, 8.3, 9.2, 10.3 e 13 del vigente Statuto come sopra proposto dal Presidente, articoli che saranno del seguente letterale tenore:

"7.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.". Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

"8.3 All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale. L'assemblea delibera, inoltre, in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.". Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

"9.2 Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, ovvero, da persone che siano dipendenti dell'Associazione o che abbiano, comunque, rapporti di lavoro con questa. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.". Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

"10.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. All'adunanza potranno assistere i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.". Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

"Articolo 13

== COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - REVISORE UNICO ==

13.1 Il controllo contabile dell'Associazione è affidato, a discrezione dell'Assemblea, ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi ed eventuali due supplenti, nominati dall'assemblea degli associati ed iscritti al Registro dei revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dura in

carica tre esercizi e può essere riconfermato. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Nessun componente del Collegio né il Revisore Unico può essere anche membro del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Collegio o il Revisore Unico avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

13.3 Alla fine di ciascun esercizio, i revisori o il Revisore Unico predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.".

2) di delegare il Presidente ad apportare allo statuto eventuali modifiche richieste in sede di riconoscimento dalle autorità competenti.

Da ultimo, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche sopra apportate, testo che qui si allega sotto la lettera "B".

Si chiede l'"Esenzione imposta di bollo ex art. 27/bis D.P.R. 642/1972".

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,40.

La Comparente consente e autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per darne esecuzione, nonchè per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative dello Studio.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura alla Comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 12,40.


Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dalla Comparente.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, consta il presente atto di due fogli e occupa pagine sei sin qui.

F.to: MARIAGRAZIA ZANABONI

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.





Allegato "A" all'atto n. 24.553/7.103 di repertorio

SCHEDA PRESENZE


Cognome	Nome	PRESENZA	
		IN PROPRIO	PER DELEGA
1 Angiolieri	Salvatore		
2 Battistoni	Chiara Maria		X INGOGUA
3 Bianchi	Paolo		
4 Colombo	Giuseppe		X PIRAZZINI
5 Colombo	Paolo		X PIRAZZINI
6 Colombo	Carlos		
7 Colombo Rojo	Carmen		X PIRAZZINI
8 Colombo	Giorgio		X INGOGUA
9 Franchi	Franco		
10 Franchi	Paola	X	
11 Ingoglia	Giuseppe		
12 Mattarelli	Gianni		
13 Monaco	Alessandra	X	
14 Pirazzini	Cesare		
15 Zanaboni	Mariagrazia	X	

Maria Luisa Boni

Fabio Monti



fc



===== Allegato "B" all'atto n. 24.559/7103 di repertorio =====

===== STATUTO =====

===== Articolo 1 =====

===== DENOMINAZIONE =====

1.1 E' costituita un'Associazione denominata: =====
"Associazione L'AMICO CHARLY - Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS)". =====

===== Articolo 2 =====

===== SEDE =====

2.1 La sede legale dell'Associazione è fissata in Milano, Via A. Ressi n.12. =====

2.2 Il Consiglio Direttivo, potrà, altresì, istituire sedi secondarie e
delegazioni sia in Italia che all'Ester, nonché sopprimerle. =====

===== Articolo 3 =====

===== DURATA =====

3.1 L'Associazione ha durata illimitata. =====

===== Articolo 4 =====

===== SCOPO E ATTIVITA' =====

4.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, collocandosi
nell'ambito dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.l.g.s. n. 460/1997. =====
Essa ha per obbiettivo il perseguitamento esclusivo di finalità solidaristiche e
di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività dirette ad arrecare
benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche/psichiche/economiche/sociali o familiari. =====

Le finalità sopra citate verranno perseguitate, in particolare, con le seguenti
attività: =====

- offerta ai giovani di uno spazio fisico e virtuale, dove essi possano
elaborare, progettare, realizzare in piena autonomia (un'autonomia
responsabile) iniziative a misura dei loro interessi e bisogni, come, ad
esempio, attività musicali, informatiche, teatrali, nonché uno spazio per
graffiti; =====
- promozione di iniziative culturali e sportive tese non solo a potenziare
l'immagine e il ruolo dell'Associazione, ma soprattutto a creare stimoli e
interessi adeguati all'utenza giovanile, anche in collaborazione con altre
agenzia formative operanti sul territorio, prime fra tutte le scuole superiori
e le diverse comunità; =====
- realizzazione nei locali dell'Associazione di uno sportello gestito da
esperti delle problematiche giovanili, per intervenire, su richiesta, con aiuti
personalizzati; =====
- finanziamento di un servizio rivolto al trattamento dei comportamenti
autolesivi in adolescenza e impegnato su diversi fronti quali: presa in carico
dei soggetti che hanno tentato il suicidio; centro studi e ricerche sui
comportamenti autolesivi; osservatorio epidemiologico sull'entità e
l'incidenza del fenomeno; interventi di prevenzione dei comportamenti a
rischio per la salute fisica e psichica. =====

4.2 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, anche a beneficio di
soggetti diversi da quelli prima indicati, purché legati all' attività
istituzionale dell'Associazione, nonché attività accessorie a quelle proprie
dell'istituzione, in quanto integrative e, comunque, il tutto nell'ambito
dell'art 10, comma 1, lettera c) del D.l.g.s. n. 460/1997. =====



===== Articolo 5 =====

--- ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE ---

5.1 Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

5.2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata con raccomandata A/R al Consiglio Direttivo.

5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, l'esclusione degli associati per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione ovvero comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

(ii) mancato versamento, in tutto o in parte, delle quote sociali e di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

(iii) inadempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

5.4 Gli associati precedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

===== Articolo 6 =====

PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- contributi degli associati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

6.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

6.3 L'Associazione si impegna, altresì, ad impiegare gli eventuali utili o gli

avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **Articolo 7** =====

===== **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

7.1 Sono organi dell'Associazione: =====

- l'assemblea degli associati; =====
- il Consiglio Direttivo; =====
- il Presidente; =====
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico. =====

7.2 Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai membri del Consiglio Direttivo emolumenti individuali di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacate delle Società per Azioni. E' invece, previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. =====

7.3 Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche all'atto di assunzione dell'incarico. =====

===== **Articolo 8** =====

===== **ASSEMBLEA** =====

8.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 5.1 ed è ordinaria e straordinaria. =====

8.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati. =====

8.3 All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: =====

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; ===
- il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale. ===

L'assemblea delibera, inoltre, in merito: =====

- alla nomina del Consiglio Direttivo; =====
- alla nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico; =====
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. =====

8.4 L'assemblea può, inoltre, essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. =====

===== **Articolo 9** =====

===== **CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA** =====

9.1 Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo e dell'ordine dei lavori. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno tre giorni di preavviso. =====

9.2 Ogni associato ha diritto ad un voto. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro

g

associato, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, ovvero, da persone che siano dipendenti dell'Associazione o che abbiano, comunque, rapporti di lavoro con questa. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

9.3 In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con le maggioranza dei voti degli associati presenti e rappresentati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti gli associati.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

9.4 Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale nel libro verbali delle assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabili su delibera dell'assemblea degli associati da tre a nove scelti fra gli associati maggiorenni che vengono eletti per la prima volta all'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblee degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

10.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno - ove non vi abbia provveduto l'Assemblea - un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.

10.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. All'adunanza potranno assistere i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

10.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

10.5 Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei Consiglieri, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. =====

10.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'assemblea degli associati. =====

10.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, ferma restando, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell'assemblea dei soci designare i membri necessari. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo. =====

10.8 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza. =====

10.9 E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un Comitato Scientifico che segua in particolare la promozione e lo sviluppo delle finalità dell'associazione. Sia le modalità di nomina, sia il numero dei suoi membri, sia la scelta degli stessi restano di competenza del Consiglio Direttivo. E' altresì, facoltà del Consiglio Direttivo nominare ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione. =

Articolo 11

PRESIDENTE

11.1 Al Presidente dell'Associazione spettano la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì, il potere di effettuare qualsiasi operazione bancaria, per qualsiasi importo, rilasciare valide quietanze e nominare procuratori "ad negotia" per singoli atti o categorie di atti. =====

11.2 Il Presidente, o uno dei membri del Consiglio direttivo da lui delegato, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo ===== Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno, altresì, diritto di chiederne, a loro spese, estratti. =====

11.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

IL TESORIERE

12.1 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare fra i suoi membri un Tesoriere. =====

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che,

votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente. =====
12.2 Ferma restando le cause di decadenza dalla carica di Consigliere, il Tesoriere, altresì, può essere revocato dal suo ufficio qualora ricorrano gravi motivi e il Consiglio Direttivo deliberi in merito a maggioranza assoluta dei suoi membri. =====

===== Articolo 13 =====

===== COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI =====

13.1 Il controllo contabile dell'Associazione è affidato, a discrezione dell'Assemblea, ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi ed eventuali due supplenti, nominati dall'assemblea degli associati ed iscritti al Registro dei revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Nessun componente del Collegio né il Revisore Unico può essere anche membro del Consiglio Direttivo. =====

13.2 Il Collegio o il revisore Unico avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. =====

13.3 Alla fine di ciascun esercizio, i revisori o il Revisore Unico predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. =====

===== Articolo 14 =====

===== ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO =====

14.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====
Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assemblea approva il bilancio preventivo del successivo esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. =====

14.2 Le bozze di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che le approva, ed i bilanci, dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia. =====

===== Articolo 15 =====

===== SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE =====

15.1 L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. =====

15.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'arti 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo. =====

===== Articolo 16 =====

===== DENOMINAZIONE DI ONLUS =====

16.1 L'Associazione si impegna, fin quando gli sarà riconosciuta la relativa

qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa dì utilità sociale" o l' acronimo "ONLUS". ==

===== Articolo 17 =====

===== NORME APPLICABILI =====

17.1 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. =====

Milano, 6 (sei) ottobre 2015 (duemilaquindici). =====

F.to: MARIAGRAZIA ZANABONI =====

" : PAOLA CASALI NOTAIO L.S. =====

Copia autentica
conforme all'originale in carta libera per gli
usi consentiti dalla legge.

Milano, 03 NOV. 2015



Pa

